

Impugnazioni civili - appello - intervento in causa - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971

Ammissibilit  - condizioni - giudizio relativo al solo sfruttamento economico di una invenzione - intervento in appello dell'inventore non pi  titolare del brevetto - inammissibilit .*

Beni immateriali - brevetti (propriet  industriale) - in genere.*

In grado di appello   consentito l'intervento volontario solo di coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo quali titolari di un diritto autonomo, la cui tutela non sia compatibile con la situazione giuridica accettata o costituita con la sentenza di primo grado, che crea loro un pregiudizio di fatto o di diritto. Non   ammissibile in appello l'intervento dell'inventore non pi  titolare del brevetto (ed il cui nominativo non risulta, quindi, pi  annotato nel registro dei brevetti, fra le persone, aventi diritto al brevetto, contro le quali deve essere promossa l'Azione di decadenza o di nullit ) se nel giudizio non si controverte in ordine al diritto personale relativo alla paternit  dell'invenzione, ma esclusivamente di diritti di natura patrimoniale (ivi compreso il risarcimento del danno) concernenti lo sfruttamento economico dell'invenzione di cui l'inventore si   spogliato .*

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971